REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 181/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 229/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio [2]. Il regolamento (UE) n. 229/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Le nuove norme devono sostituire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione [3]. Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 178/2014 della Commissione [4].

(2) È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla grande distanza e all'insularità delle isole minori del Mar Egeo che impongono a queste ultime oneri gravosi che ne ostacolano notevolmente le attività.

(3) È opportuno che il regime di aiuto all'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia gestito sulla base di un titolo (denominato «titolo di aiuto»), redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione.

(4) Per la gestione del regime specifico di approvvigionamento è necessario adottare modalità di rilascio del titolo di aiuto, in deroga alle normali modalità applicabili ai titoli d'importazione conformemente al regolamento (CE) n. 376/2008 [5].

(5) È opportuno che la gestione del regime specifico di approvvigionamento consenta di perseguire un duplice obiettivo. In primo luogo, essa deve favorire un rapido rilascio dei titoli, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire preventivamente una cauzione, nonché il pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento. In secondo luogo, essa deve garantire il monitoraggio e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate. Tali finalità sono il regolare approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e la compensazione delle conseguenze della loro posizione geografica attraverso un'effettiva ripercussione dei vantaggi del regime fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.

(6) È opportuno che le modalità di gestione del regime specifico di approvvigionamento garantiscano che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento, l'operatore registrato ottenga un titolo per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'effettività dell'operazione e l'idoneità della domanda di titolo.

(7) Ai fini del monitoraggio delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, occorre tra l'altro prescrivere l'obbligo di provare che la fornitura oggetto del titolo è stata effettuata in tempi brevi e vietare la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare di tale titolo.

(8) Gli effetti dei vantaggi accordati sotto forma di aiuto dell'Unione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e sui prezzi pagati dall'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione dei vantaggi accordati.

[1] GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

[2] Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64).

[4] Regolamento delegato (UE) n. 178/2014 of 6 novembre 2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).

[5] Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(9) È necessario stabilire norme sull'autorizzazione e il monitoraggio delle esportazioni verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, come pure sulla loro spedizione verso il resto dell'Unione. In particolare, è opportuno stabilire i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali.

(10) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dal regime specifico di approvvigionamento, al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione [1], e prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non sia soddisfatto.

(11) È opportuno disporre che le autorità greche competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e il monitoraggio del regime specifico di approvvigionamento.

(12) Per poter valutare l'applicazione del regime, è opportuno prevedere comunicazioni periodiche delle autorità greche competenti alla Commissione.

(13) È necessario definire, per ogni regime di aiuto a favore delle produzioni locali, il contenuto della domanda di aiuto e i documenti giustificativi che devono essere allegati per la sua valutazione.

(14) È opportuno che le domande di aiuto che contengono errori palesi possano essere corrette in qualsiasi momento.

(15) È indispensabile che siano rispettati i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto, affinché le autorità nazionali greche possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto a favore delle produzioni locali. Occorre pertanto fissare i termini oltre i quali le domande presentate in ritardo non possono più essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare i richiedenti a rispettare i termini fissati.

(16) È opportuno che i richiedenti siano autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia annunciato un controllo in loco che riveli errori nella parte di domanda ritirata.

(17) È opportuno che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato sia controllato in modo efficace. A tal fine, e per conseguire una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Se del caso, la Grecia deve cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni dell'Unione.

(18) Occorre determinare il numero minimo di richiedenti da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.

(19) È opportuno che il campione minimo da sottoporre a controllo in loco sia selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte in modo casuale. Occorre specificare i fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi.

(20) A seguito dell'accertamento di irregolarità significative è opportuno imporre un tasso di controlli più elevato durante l'anno in corso e in quelli successivi al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.

(21) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei richiedenti da controllare. È opportuno che la Grecia tenga un registro contenente queste informazioni.

(22) Per consentire alle autorità nazionali greche e alle autorità competenti dell'Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, è opportuno che i dati pertinenti siano registrati in una relazione di controllo. Il richiedente o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare la Grecia a prevedere tale possibilità solo se i controlli evidenziano irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è necessario che il richiedente riceva una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.

(23) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari dell'Unione è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.

(24) È opportuno prevedere riduzioni e esclusioni sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e a circostanze eccezionali e calamità naturali. Tali riduzioni ed esclusioni devono essere modulate in funzione della gravità dell'irregolarità commessa e andare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per un determinato periodo.

(25) In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se il richiedente ha presentato un'informazione oggettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.

[1] Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(26) I richiedenti che informano in qualunque momento le autorità nazionali competenti in merito a domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente interessato non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco e tale autorità non lo abbia già informato dell'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. È opportuno che la stessa disposizione si applichi ai dati inesatti contenuti nella banca dati informatica.

(27) Quando allo stesso richiedente siano applicate varie riduzioni, esse devono essere applicate indipendentemente l'una dall'altra. È inoltre opportuno che le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento siano applicate ferme restando le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla legislazione nazionale.

(28) Quando, per ragioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali, un richiedente non è in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi, il beneficio dell'aiuto gli resta comunque acquisito. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

(29) Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l'Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti.

(30) Occorre semplificare le procedure di modifica del programma di sostegno al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento del programma stesso alle condizioni effettive previste dal regime di approvvigionamento e alle produzioni agricole locali. È dunque necessario prolungare di due mesi il termine per l'invio delle modifiche annue, in modo da allinearlo con il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 per la presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione. È tuttavia opportuno che le modifiche importanti siano comunicate tempestivamente alla Commissione per consentire la loro attenta valutazione e una decisione di approvazione entro la data di applicabilità di tali modifiche.

(31) È opportuno che la Grecia presenti alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione del programma e necessarie per garantirne un adeguato monitoraggio nel tempo. Per questo motivo è necessario stabilire una serie minima di indicatori di risultato comuni, il contenuto e le scadenze delle comunicazioni periodiche e delle statistiche concernenti il regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni locali nonché il contenuto e le scadenze per la presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione. Per consentire la comunicazione di dati più attendibili sul regime specifico di approvvigionamento, è opportuno introdurre un termine supplementare per la trasmissione dei dati annuali definitivi. Per lo stesso motivo, è opportuno che il termine per la trasmissione delle domande di sostegno a favore delle produzioni locali sia prolungato di un mese.

(32) È opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono necessarie per il buon funzionamento del regime siano effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione [1].

(33) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

SEZIONE 1

Bilanci previsionali di approvvigionamento

Articolo 1

Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento

I bilanci previsionali di approvvigionamento che la Grecia deve stabilire a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 quantificano il fabbisogno di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo (in appresso: «le isole minori») in prodotti essenziali per anno civile.

La Grecia può modificare il suo bilancio previsionale di approvvigionamento. L'articolo 32 del presente regolamento si applica mutatis mutandis a tali modifiche.

SEZIONE 2

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

Articolo 2

Fissazione e concessione dell'aiuto

1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013, la Grecia stabilisce nell'ambito del programma l'importo dell'aiuto da concedere a ogni prodotto per ovviare alla distanza, all'insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:

(a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e di precisi requisiti qualitativi;

(b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;

[1] Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

(d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali;

(e) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, i costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle isole minori;

(f) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato e della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nelle isole minori in questione.

2. Non sono concessi aiuti per l'approvvigionamento di un'isola minore in prodotti che abbiano già beneficiato del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore.

Articolo 3

Titolo di aiuto e pagamento

1. L'aiuto viene concesso dietro presentazione di un titolo (in appresso, «il titolo di aiuto») utilizzato integralmente.

La presentazione del titolo di aiuto alle autorità responsabili dei pagamenti funge da domanda di aiuto. Tranne in casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, la presentazione avviene entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del titolo stesso. In caso di superamento di tale termine, l'importo dell'aiuto è ridotto del 5 % per ogni giorno di ritardo.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo utilizzato, tranne nei seguenti casi:

(a) forza maggiore o condizioni climatiche eccezionali;

(b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta.

2. Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 7, paragrafo 5, gli articoli 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28 e 32 e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008.

3. La dicitura «titolo di aiuto» appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella 20 (Note particolari) del titolo.

4. Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate.

5. Il titolo di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto.

7. Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati e nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

Articolo 4

Ripercussioni del vantaggio sull'utilizzatore finale

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013, le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare che il vantaggio economico si ripercuota effettivamente fino all'utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell'ambito della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Articolo 5

Registro degli operatori

1. Per essere ammessi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 229/2013, gli operatori si impegnano a:

(a) comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

(b) operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

(c) presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

(d) non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi;

(e) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole minori, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale.

2. L'operatore che intende spedire verso il resto dell'Unione o esportare verso paesi terzi prodotti come tali, trasformati o confezionati alle condizioni di cui all'articolo 11, dichiara, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento.

3. Il trasformatore che intende esportare verso paesi terzi, o spedire verso il resto dell'Unione, prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 11 o 12 dichiara, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione e fornendo eventualmente un elenco analitico dei prodotti trasformati.

Articolo 6

Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli

1. Le autorità competenti accettano la domanda di titolo di aiuto presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata della fattura d'acquisto.

La fattura di acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo sono intestate al richiedente.

2. La validità del titolo è di 45 giorni. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare tale validità, ma non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio.

Articolo 7

Presentazione dei titoli e delle merci

1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i titoli di aiuto sono presentati alle autorità competenti entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo scarico della merce. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.

2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.

Articolo 8

Qualità dei prodotti

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 è esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell'Unione, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, il diritto al beneficio del regime specifico di approvvigionamento è revocato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento.

Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 3, l'aiuto è rimborsato.

Articolo 9

Aumento significativo delle domande di titoli di aiuto

1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento la Grecia, previa consultazione delle autorità interessate, adotta tutte le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole minori, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2. Se, dopo aver consultato le autorità interessate, la Grecia decide di applicare restrizioni sul rilascio dei titoli, le autorità competenti applicano una percentuale uniforme di riduzione a tutte le domande pendenti.

Articolo 10

Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo

Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati delle isole minori o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti possono fissare un quantitativo massimo per domanda di titolo.

Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

La comunicazione di cui al articolo è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

SEZIONE 3

Esportazione e spedizione

Articolo 11

Condizioni di esportazione o di spedizione

1. L'esportazione e la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, o di prodotti confezionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate ai paragrafi 2 e 3.

2. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.

Tali prodotti non formano oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.

Qualora non sia materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera concesso l'aiuto più elevato stabilito dall'Unione per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.

Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione di tale restituzione.

3. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12 soltanto qualora il trasformatore o l'esportatore attestino che i prodotti in questione non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti come tali o di prodotti confezionati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 soltanto qualora lo speditore attesti che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.

Articolo 12

Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

1. Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi figuranti all'allegato I. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.

2. L'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

SEZIONE 4

Gestione, controlli e monitoraggio

Articolo 13

Controlli

1. I controlli amministrativi all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare verifiche incrociate con i documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori all'atto dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7.

Ai suddetti controlli fisici si applica *mutatis mutandis* il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione [1].

Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

Articolo 14

Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio

Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il monitoraggio in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento.

Esse comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le misure che intendono adottare in applicazione del primo comma.

[1] Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).

CAPO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

SEZIONE 1

Importo dell'aiuto e domande di aiuto

Articolo 15

Importo dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 non eccede i massimali fissati all'articolo 18 del suddetto regolamento.

2. Le condizioni per la concessione dell'aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Articolo 16

Presentazione delle domande

Le domande di aiuto per un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità greche competenti, in base ai modelli da esse stabiliti e durante i periodi da esse previsti. Tali periodi sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.

Articolo 17

Correzione degli errori palesi

Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione qualora l'autorità competente vi ravvisi un errore palese.

Articolo 18

Presentazione tardiva delle domande

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell'articolo 16 comporta una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il richiedente avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.

Articolo 19

Ritiro delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2. Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi delle domande di aiuto ritirate, relative all'anno civile precedente, allo scopo di individuarne le cause principali e le tendenze potenziali a livello locale.

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 20

Principi generali

I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

I controlli amministrativi sono approfonditi e comprendono verifiche incrociate con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo V, capo II, al titolo VI, capo II e agli articoli 47, 61 e 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto.

In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Grecia ricorre al sistema integrato di gestione e di controllo.

Articolo 21

Controlli in loco

1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti nella presente sezione sono effettuati congiuntamente ad altri controlli contemplati dalla legislazione dell'Unione.

3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente o al suo rappresentante.

Articolo 22

Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco

1. L'autorità competente seleziona i richiedenti che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto, ove necessario:

(a) dell'importo dell'aiuto;

(b) del numero di parcelle agricole, della superficie e, ove applicabile, del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;

(c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

(d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

(e) di altri parametri stabiliti dalla Grecia.

Al fine di garantire la rappresentatività, la Grecia seleziona in modo casuale una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo in loco.

2. L'autorità competente conserva traccia dei motivi della selezione di ciascun richiedente sottoposto a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

Articolo 23

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:

(a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

(b) le persone presenti;

(c) il numero delle parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

(d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione;

(e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo;

(f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

(g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2. Il richiedente o il suo rappresentante ha la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al richiedente è consegnata una copia della relazione di controllo.

[1] Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, la Grecia può decidere di non dare al richiedente o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

SEZIONE 3

Riduzioni ed esclusioni e pagamenti indebiti

Articolo 24

Riduzioni ed esclusioni

In caso di divergenze tra le informazioni fornite nell'ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui alla sezione 2, la Grecia applica all'aiuto riduzioni ed esclusioni. Le riduzioni ed esclusioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25

Deroghe all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 24 non si applicano quando il richiedente abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.

2. Le riduzioni e le esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il richiedente abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'autorità competente non abbia informato il richiedente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle eventuali irregolarità riscontrate nella sua domanda.

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, di cui al primo comma, si procede all'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Articolo 26

Recupero dell'indebito e sanzioni

1. In caso di pagamento indebito si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ([1]).

2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

([1]) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

Articolo 27

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28

Versamento degli aiuti

Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi e previa determinazione degli importi da concedere in applicazione del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile secondo le seguenti modalità:

(a) nel caso del regime specifico di approvvigionamento e delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 178/2014, durante tutto l'anno;

(b) per i pagamenti diretti, a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

(c) per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno seguente.

Articolo 29

Indicatori di risultato

Ogni anno la Grecia comunica alla Commissione almeno i dati relativi agli indicatori di risultato di cui all'allegato II.

Tali dati sono comunicati nel quadro della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Articolo 30

Comunicazioni

1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili a quel momento, relativi alle operazioni svolte nei mesi precedenti con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

(a) i quantitativi ripartiti per provenienza (quantitativi spediti dalla Grecia continentale o da altre isole);

(b) l'importo dell'aiuto e le spese effettivamente sostenute per prodotto;

(c) i quantitativi per i quali i titoli di aiuto non sono stati utilizzati;

(d) i quantitativi eventualmente esportati verso paesi terzi o spediti nel resto dell'Unione previa trasformazione a norma dell'articolo 11;

(e) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

(f) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. I dati definitivi relativi al bilancio di approvvigionamento di ogni anno civile sono comunicati alla Commissione al massimo entro il 31 maggio dell'anno successivo.

2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, la Grecia comunica alla Commissione:

(a) entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente;

(b) entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 31

Relazioni

1. La relazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 contiene in particolare:

(a) eventuali modifiche significative dell'ambiente socio-economico e agricolo;

(b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

(c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici alla data di presentazione della relazione, espressi in termini di indicatori quantitativi;

(d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione delle misure, in cui figurino le conclusioni dell'analisi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento;

(e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;

(f) per il regime specifico di approvvigionamento:

i) alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso, nonché le misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

ii) tenendo conto degli altri aiuti esistenti, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori e ai prezzi applicati nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e di fattori di produzione agricoli, i costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;

(g) l'indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascuna delle azioni contenute nel programma, misurato attraverso indicatori oggettivamente misurabili;

(h) i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;

(i) i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dalla Grecia, quali ad esempio il numero di produttori ammissibili, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici ammissibili o il numero di aziende interessate;

(j) i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;

(k) le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;

(l) le osservazioni della Grecia in merito all'attuazione del programma;

(m) i dati annuali relativi agli indicatori di risultato di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 32

Modifiche del programma

1. Le modifiche del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

(a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

(b) gli effetti della modifica previsti;

(c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la Grecia presenta le proposte di modifica del programma non più di una volta per anno civile. Le proposte di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla loro comunicazione.

Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla legislazione dell'Unione.

Se la modifica comunicata non è conforme alla legislazione dell'Unione, la Commissione informa la Grecia, entro la data di cui al terzo comma, che la modifica notificata non si applica fino a quando la Commissione non riceva una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dalla Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013:

(a) l'introduzione nel programma di sostegno di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale e

(b) l'aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura esistente, di oltre il 50 % dell'importo applicabile al momento in cui è stata presentata la proposta di modifica.

Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 1, la Grecia può trasmettere le proposte di modifiche di cui al presente paragrafo una volta per anno civile. Le proposte di modifica di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.

3. La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

(a) per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal bilancio di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;

(b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata; nonché

(c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.

4. Le modifiche di cui al paragrafo 3 non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all'anno, tranne nei seguenti casi:

(a) forza maggiore o circostanze eccezionali;

(b) modifica dei quantitativi di prodotto che rientrano nel regime di approvvigionamento;

(c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

5. Ai fini del presente articolo si intende per:

(a) «misura», l'insieme dei regimi di aiuto e delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente ad una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 229/2013;

(b) «gruppo di prodotti», tutti i prodotti che condividono le prime due cifre del codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 33

Riduzione degli anticipi

Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che la Grecia trasmette alla Commissione ai sensi degli articoli 30 e 31 sono incomplete o se non è rispettato il termine di trasmissione, la Commissione può procedere alla riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti annualmente dalle isole minori del Mar Egeo nel quadro di correnti tradizionali di scambio

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri)]*

Codice NC	Verso l'Unione	Verso paesi terzi

ALLEGATO II

Indicatori di risultato

Obiettivo: ***garantire l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti essenziali per il consumo umano o per la trasformazione e come fattori di produzione agricoli:***

Indicatore 1: livello di copertura (in %) dei regimi specifici di approvvigionamento rispetto al fabbisogno totale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo per alcuni prodotti o gruppi di prodotti inclusi nel bilancio previsionale di approvvigionamento.

Obiettivo: ***garantire un equo livello di prezzi per i prodotti essenziali per il consumo umano o per l'alimentazione degli animali:***

Indicatore 2: raffronto tra i prezzi al consumo nelle isole minori del Mar Egeo per taluni prodotti o gruppi di prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento e i prezzi di prodotti analoghi nella Grecia continentale.

Obiettivo: ***incoraggiare la produzione agricola locale ai fini dell'autoapprovvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e del mantenimento/sviluppo di produzioni orientate all'esportazione:***

Indicatore 3: livello di copertura (in %) del fabbisogno locale di determinati prodotti importanti fabbricati localmente.

Obiettivo: ***mantenere/sviluppare la produzione agricola locale:***

Indicatore 4a: evoluzione della superficie agricola utilizzata (SAU) nelle isole minori del Mar Egeo e nella Grecia continentale.

Indicatore 4b: evoluzione delle unità di bestiame adulto (UBA) nelle isole minori del Mar Egeo e nella Grecia continentale.

Indicatore 4c: evoluzione dei quantitativi di taluni prodotti agricoli nelle isole minori del Mar Egeo.

Indicatore 4d: evoluzione dei quantitativi di determinati prodotti trasformati nelle isole minori del Mar Egeo a partire da prodotti locali.

Indicatore 4e: evoluzione dell'occupazione nel settore agricolo nelle isole minori del Mar Egeo e nella Grecia continentale.